



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 06.02.2003
COM(2003) 56 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa ad una posizione della Comunità sul regolamento interno del Comitato misto
per gli appalti pubblici istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera su taluni aspetti relativi agli appalti pubblici**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su taluni aspetti relativi agli appalti pubblici. L'articolo 11 dell'accordo istituisce un Comitato misto per gli appalti pubblici composto dai rappresentanti delle parti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo. A tal fine il Comitato procede a scambi di vedute e di informazioni e costituisce il quadro delle consultazioni tra le parti. In particolare, ai fini della corretta applicazione del capitolo II dell'accordo le parti si informano reciprocamente sui progetti di modifica delle loro legislazioni pertinenti che rientrano o potrebbero rientrare nel campo d'applicazione dell'accordo (articolo 7, paragrafo 1). Ciascuna delle parti informa l'altra in merito a qualsiasi altra questione relativa all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo (articolo 7, paragrafo 2).

I compiti e le competenze del Comitato comprendono in particolare:

- La costituzione di elenchi che rispecchiano le situazioni in cui si applica il principio di non discriminazione per poter compiere una valutazione del funzionamento dell'articolo 6 entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo (articolo 6, paragrafo 3).
- La soluzione delle controversie sottoposte da una delle parti (articolo 10).
- L'esame periodico degli allegati dell'accordo e, a richiesta di una delle parti, la modifica di tali allegati (articolo 11, paragrafo 4).

* * *

Il progetto di regolamento interno prevede in particolare l'esercizio della presidenza a turno, la determinazione delle funzioni del segretariato, la convocazione delle riunioni, la composizione delle delegazioni, l'elaborazione e l'adozione degli ordini del giorno nonché dei verbali, l'adozione degli atti anche in procedura scritta, l'assunzione a carico delle spese, la riservatezza e il funzionamento dei gruppi di lavoro previsti dall'accordo.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Consiglio è invitato a stabilire la posizione che la Comunità europea deve adottare in merito al progetto di decisione N° 1/2002 del Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su taluni aspetti relativi agli appalti pubblici. Il Comitato misto potrà così adottare il suo regolamento interno inteso a stabilire il quadro necessario per la sua gestione e il suo funzionamento.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ad una posizione della Comunità sul regolamento interno del Comitato misto per gli appalti pubblici istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su taluni aspetti relativi agli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici², in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione³,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (in appresso «accordo sugli appalti pubblici») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 1 dell'accordo sugli appalti pubblici istituisce un Comitato misto responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo sugli appalti pubblici stabilisce che il Comitato misto definisca il proprio regolamento interno.
- (4) La Comunità stabilisce la posizione da adottare in sede di Comitato misto per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno,

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pagina 1.

² GU L 114 del 30.4.2002, pagina 430.

³ GU C [...] del [...], pagina [...]

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità nel Comitato misto istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici si basa sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

DECISIONE N° 1/2002 DEL COMITATO MISTO PER GLI APPALTI PUBBLICI ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI

Del ...

concernente l'adozione del suo regolamento interno

(../../..)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (in appresso denominato "l'accordo"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002,

DECIDE DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del Comitato è esercitata a turno per un anno civile dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera, in appresso denominate "le parti".

Articolo 2

Segretariato

La presidenza esercita le funzioni di segretariato del Comitato. Il presidente comunica al capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza il nome e il recapito della persona che svolge le funzioni di segretariato.

Articolo 3

Riunioni

1. Il presidente stabilisce la data e il luogo delle riunioni dopo aver consultato il capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza.
2. Se il capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza chiede la convocazione di una riunione straordinaria, il presidente convoca questa riunione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

Articolo 4

Delegazioni

1. Le parti nominano i capi delle delegazioni che, all'infuori delle riunioni, sono le persone da contattare per qualsiasi questione relativa all'accordo.
2. Prima di ogni riunione i capi delle delegazioni si informano reciprocamente sulla composizione prevista della loro delegazione.
3. Il Comitato può invitare delle persone che non sono membri delle delegazioni ad assistere alle sue riunioni per fornire informazioni su talune questioni.

Articolo 5

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al o proveniente dal presidente del Comitato è inviata al segretariato del Comitato, che invia una copia di tutta la corrispondenza relativa all'accordo al capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza nonché alla Missione della Svizzera presso le CE e alla Commissione delle CE.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione. L'ordine del giorno provvisorio è inviato al capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la domanda di iscrizione è pervenuta alla presidenza almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione. I punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio solamente se la relativa documentazione è stata inviata alla presidenza entro la data di spedizione di tale ordine del giorno.
2. Il Comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di altri punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio avviene con l'accordo del capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza.
3. Il presidente può, di comune accordo con il capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza, ridurre i termini indicati al paragrafo 1 per tener conto delle esigenze di un caso particolare.

Articolo 7

Verbali

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ogni riunione in cui figurano le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato. Dopo essere stato adottato dal Comitato, il verbale è firmato dal presidente e dal capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza. Una copia originale è conservata da ciascuna delle parti.
2. Il progetto di verbale è redatto entro un termine di 15 giorni lavorativi successivi alla riunione ed è sottoposto all'approvazione del Comitato conformemente alla procedura scritta di cui all'articolo 9. Se tale procedura non ha esito positivo, il verbale è adottato dal Comitato nel corso della sua riunione successiva.

Articolo 8

Adozione degli atti

1. Le raccomandazioni e le decisioni del Comitato recano la denominazione «raccomandazione» o «decisione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato recano la firma del presidente e del capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza.
3. Entrambe le parti possono decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal Comitato.

Articolo 9

Procedura scritta

1. Gli atti del Comitato possono essere adottati tramite procedura scritta previo accordo del presidente e del capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza.
2. La parte che propone l'impiego della procedura scritta sottopone il progetto dell'atto all'altra parte. L'altra parte risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone delle modifiche del progetto o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, il presidente conclude la decisione o la raccomandazione conformemente all'articolo 8.

Articolo 10

Spese

Ogni parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della sua partecipazione alle riunioni del Comitato.

Articolo 11

Riservatezza

Le decisioni del Comitato sono coperte da segreto professionale.

Articolo 12

Gruppi di lavoro

L'attività dei gruppi di lavoro è sottoposta all'autorità del Comitato, cui dovranno presentare una relazione scritta dopo ciascuna delle loro riunioni. La relazione deve essere trasmessa al segretariato del Comitato di cui all'articolo 2. I gruppi di lavoro non sono autorizzati a prendere decisioni ma possono formulare delle raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del Comitato.

Fatto a ..., il ../../..

*Per il Comitato misto degli
appalti pubblici
Il presidente*

*Il capo della delegazione della parte che non
esercita la presidenza*